SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) ed il sindaco nella persona del dott. Manfredo Coccarelli;

Considerato che, in data 24 agosto 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Manfredo Coccarelli.

Il citato amministratore, in data 24 agosto 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone).

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Lioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Lioni (Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo D'Amelio;

Considerato che il tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza emessa in data 3 febbraio 1998 e confermata dalla corte di appello di Napoli il 24 aprile 1998, ha dichiarato il predetto amministratore decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1), della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lioni (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lioni (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo D'Amelio.

Successivamente, il tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza emessa in data 3 febbraio 1998 e confermata dalla corte di appello di Napoli con pronuncia del 24 aprile 1998, ha dichiarato sussistente nei confronti del predetto amministratore una causa di ineleggibilità, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e, per l'effetto, ne ha dichiarato la decadenza dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lioni (Avellino).

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Novi Velia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novi Velia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Novi Velia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 agosto 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2575.13-4/Gab. del 5 agosto 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ester Fedullo.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccamonfina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Goliardo Miniati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 agosto 1998, da dieci membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2713.13.4/Gab. del 27 agosto 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Goliardo Miniati.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Roure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Roure (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Barale;

Considerato che, in data 19 luglio 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roure (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roure (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Barale.

Il citato amministratore, in data 19 luglio 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roure (Torino).

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Aviatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Aviatico (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aviatico (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adriano Eustachio Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aviatico (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente il 17 agosto 1998.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, seguite dalle dimissioni di un altro componente del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1854/13.12/Gab. del 19 agosto 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aviatico (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Adriano Eustachio Coretti.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Salcito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Salcito (Campobasso) ed il sindaco, nella persona del sig. Domenico Di Giorgio;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 24 del 29 agosto 1998, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di Salcito;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salcito (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Salcito (Campobasso) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Di Giorgio.

Successivamente, in data 30 luglio 1998, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 24 del 29 agosto 1998 da otto componenti.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2060/13-3/62/Gab.Uff.I del 2 settembre 1998 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salcito (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Canale.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Controguerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Controguerra (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Controguerra (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Ianieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Controguerra (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 agosto 1998, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Teramo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2413/Gab. del 31 agosto 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Controguerra (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Maurizio Ianieri.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Scala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Scala (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Lorenzo Ferrigno;

Considerato che, in data 21 agosto 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Scala (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scala (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Lorenzo Ferrigno.

Il citato amministratore, in data 21 agosto 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scala (Salerno).

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Nervesa della Battaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Nervesa della Battaglia (Treviso) ed il sindaco nella persona del prof. Ilario Barro;

Considerato che, in data 7 settembre 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Nervesa della Battaglia (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Ilario Barro.

Il citato amministratore, in data 7 settembre 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nervesa della Battaglia (Treviso).

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Savelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Savelli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Savelli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sabrina Agresta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Savelli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 settembre 1998, da otto membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1198/25-3/Gab. dell'8 settembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Savelli (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sabrina Agresta.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Tavernerio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tavernerio (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tavernerio (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Angela Pagano è nominata commis-sario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tavernerio (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 settembre 1998, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera, *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2288/1° sett. del 12 settembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tavernerio (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Angela Pagano.

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 3 settembre 1998.

Determinazione dei premi destinati ai lungometraggi ed ai cortometraggi, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 156;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 1213 del 1965, in base al quale l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo fissa annualmente l'importo del premio da erogare ai film lungometraggi;

Visto l'art. 11, terzo comma, della citata legge n. 1213 del 1965, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, in base la quale l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo fissa annualmente il numero e l'importo dei premi da assegnare ai cortometraggi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1994, n. 154, recante: «Determinazioni dell'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali ai quali venga rilasciato l'attestato di qualità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1996, con il quale il Ministro Valter Veltroni è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo e di sport;

Considerato che il predetto decreto ha fissato la misura del contributo per i film lungometraggi per il solo anno 1994 e che tale contributo non è stato successivamente aggiornato;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'importo del premio, anche nel quadro del sostegno e rilancio dell'attività cinematografica nazionale;

Decreta:

1. L'ammontare del premio da assegnare ai lungometraggi nazionali, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è determinato, a decorrere dall'anno 1999, in lire cinquecentomilioni.

2. Qualora il produttore cinematografico depositi presso la cineteca nazionale della Scuola nazionale di cinema l'interpositivo e l'internegativo del film premiato, oltre alla copia prevista dalla legge, l'ammontare del premio di cui al comma 1 è aumentato della somma di lire 50 milioni, attribuiti esclusivamente al medesimo produttore cinematografico.

3. I premi da assegnare ai cortometraggi, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono determinati nel numero di venti e l'importo erogabile per ciascuno di essi è fissato, a decorrere dall'anno 1998, in lire 25 milioni.

4. La commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, esprime il proprio parere, con riferimento ai film lungometraggi, valutando le domande pervenute, per il primo semestre, entro il 30 giugno, e, per il secondo semestre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, nonché con riferimento ai film cortometraggi, valutando le domande pervenute, per ciascuno dei trimestri, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i film cortometraggi, la commissione, per il solo anno 1998, valuta le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1994, recante: «Determinazione dell'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali, ai quali venga rilasciato l'attestato di qualità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1994, n. 154, è abrogato.

Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1998

Il Ministro: VELTRONI

98A8347

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 settembre 1998.

Ulteriori disposizioni concernenti interventi urgenti per Secondigliano. (Ordinanza n. 2848).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;

Vista l'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza n. 2446 del 6 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1996 di rettifica dell'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza n. 2448 del 24 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1996;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli, commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi connessi al risanamento dell'area di Secondigliano, interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996, compreso il trasferimento dei gruppi nomadi, il sindaco di Napoli è autorizzato, in aggiunta alle deroghe previste dalle precedenti ordinanze, a derogare alle seguenti norme:

legge 8 agosto 1977, n. 513, art. 19;

legge 5 agosto 1978, n. 457, articoli 3, 27, 28, 43 e 55;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;

legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 18, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il sindaco di Napoli o suo delegato è autorizzato a corrispondere al personale dipendente del comune di Napoli direttamente ed effettivamente impegnato nella pianificazione, progettazione, conduzione e attivazione degli interventi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 228, un compenso pari al 50 per cento delle tariffe professionali relative alle pretazioni rese.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8372

ORDINANZA 17 settembre 1998.

Integrazioni all'ordinanza n. 2663 del 23 settembre 1997 concernente l'individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno 1997 nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese. (Ordinanza n. 2849).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, concernente: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e Varese»;

Vista l'ordinanza n. 2667 del 24 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, concernente: «Individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia, nonché integrazioni all'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622»;

Vista la propria ordinanza n. 2663 del 23 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2227 del 29 settembre 1997 riguardante l'individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 4242 in data 21 luglio 1998, con la quale il vice commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2622/97 rappresenta la necessità di integrare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati di cui all'ordinanza n. 2627/97;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. L'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali della seconda metà del mese di giugno 1997, di cui all'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997, è integrato come segue:

provincia di Varese: Laveno Mombello.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8373

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1998.

Fissazione della data di inizio del funzionamento delle sezioni stralcio presso i tribunali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 luglio 1997, n. 276, recante: «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina dei giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali»;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997 di istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali indicati nella tabella *A* allegata al medesimo decreto e nel numero previsto nella stessa tabella per ogni tribunale;

Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 10 giugno 1998 in tema di sezioni stralcio e di uffici civili;

Visti i decreti, in pari data, di nomina dei giudici onorari aggregati presso le sezioni stralcio dei tribunali;

Decreta:

Il funzionamento delle sezioni stralcio presso i tribunali è fissato a decorrere dal giorno 11 novembre 1998.

Roma, 30 luglio 1998

Il Ministro: FLICK

98A8339

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Gallarate ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 30 luglio 1998, dovuto alla

partecipazione di parte del personale in servizio in veste di coadiuvanti il comitato di vigilanza del concorso pubblico, per esami, a quattrocentosettantanove posti di collaboratore tributario presso il Ministero delle finanze;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate in data 30 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8340

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante «modalità per l'esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, recante modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 9, che prevede che a decorrere dal 1° ottobre 1998 il giudizio di notorietà per il riconoscimento di medicinali di non nuova istituzione può essere utilizzato per un periodo di tre anni;

Ravvisata la necessità di rendere la durata di validità dei giudizi di notorietà rilasciati in data precedente al 1° ottobre 1998, omogenea a quella dei giudizi di notorietà rilasciati successivamente a detta data;

Ravvisata altresì la necessità di fornire indicazioni circa le sperimentazioni già avviate, il cui giudizio di notorietà non sia più valido;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto 18 marzo 1998 richiamato in premessa, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«i giudizi (delibazioni) di notorietà rilasciati prima della predetta data, non possono essere utilizzati oltre la scadenza di tre anni dalla data di rilascio».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del predetto decreto 18 marzo 1998, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«*4.* Le sperimentazioni in corso alla data di entrata in vigore del precitato decreto che si avvalgono di giudizi (delibazioni) di notorietà non più in vigore ai sensi del comma 3, possono essere completate.

5. Per sperimentazioni in corso di cui al comma 4, si intendono quelle i cui pazienti hanno già iniziato il trattamento farmacologico».

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro: BINDI

98A8273

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vertur Casa», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 aprile 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Vertur Casa», con sede in Mola di Bari, numero posizione 6683/246108 costituita per rogito del notaio Giovanni Colletti in data 15

gennaio 1990, repertorio n. 111655, registro imprese n. 25779, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 settembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A8341

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vioz», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 maggio 1994 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Vioz», con sede in Bari, numero posizione 4279/173809, costituita per rogito del notaio Corrado Magarelli in data 21 dicembre 1979, repertorio n. 78829, registro imprese n. 11513, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 settembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A8342

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lieto fine», in Acquaviva.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 maggio 1995 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lieto fine», con sede in Acquaviva, numero posizione 3010/147430, costituita per rogito del notaio Berardino Rotondo in data 30 luglio 1976, repertorio n. 89913, registro imprese n. 8904, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 settembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A8343

DECRETO 14 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alle nomine dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1997, n. 400:

società cooperativa agricola «Ortofruit service» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio C. M. Costa in data 9 novembre 1994, repertorio n. 6268, registro società n. 3439, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pro. Svi.Mer.» a r.l., con sede in Siderno, costituita per rogito notaio R. M. De Giorgio in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 11709, registro società n. 2263, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Multiservice» a r.l., con sede in Rizziconi, costituita per rogito notaio C. M. Costa in data 28 dicembre 1988, repertorio n. 3593, registro società n. 2365, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 14 settembre 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A8314

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 luglio 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'ambiente per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Valerio Calzolaio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente»;

Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, recante: «Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente»;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale Valerio Calzolaio è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che ha definito le competenze dei Ministri nell'ambito delle materie attribuite alle singole amministrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato, on. Valerio Calzolaio talune di dette competenze spettanti al Ministro nelle materie attribuite dalle norme vigenti al Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Sottosegretario di Stato Valerio Calzolaio sono delegati tutti gli affari rientranti nella competenza del servizio per l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico acustico e radioattivo, e per le industrie a rischio, nonché tutti gli affari rientranti nella competenza dell'Ispettorato centrale difesa mare.

Art. 2.

Sono altresì delegate al Sottosegretario di Stato Valerio Calzolaio le seguenti attribuzioni:

adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione ratificata dall'Italia con legge 4 giugno 1997, n. 170;

attività connesse all'attuazione di convenzioni internazionali finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo e programmi di cooperazione regionale nel Mediterraneo;

la convenzione Alpi e progetto APE;

progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini»;

le attività connesse al risarcimento per danno ambientale;

attività di concertazione per il piano nazionale della protezione civile;

formazione e ricerca in campo ambientale;

regolamento EMAS e sistemi di gestione ambientale (ecoaudit - ISO 14001), etichetta ecologica (ecolabel);

prevenzione e lotta alla criminalità ambientale;

verifica dello stato di recepimento e dell'attuazione delle direttive comunitarie.

Art. 3.

Sono ulteriormente delegate al Sottosegretario di Stato Valerio Calzolaio le seguenti attribuzioni:

le competenze generali in materia di ordinaria amministrazione del Ministero sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o impedimento dello stesso;

risposta alle interrogazioni e agli atti di sindacato parlamentare;

presidenza, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, del consiglio di amministrazione del Ministero e del Consiglio nazionale per l'ambiente;

rappresentanza del Ministro con poteri deliberativi, in caso di assenza o impedimento dello stesso, nei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, conferenza unificata, conferenza Stato-città ed autonomie locali, informandosi delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro;

rappresentanza del Ministro, con poteri deliberativi in caso di assenza o adempimento dello stesso nelle competenti sedi internazionali, uniformandosi alle direttive che saranno impartite dal Ministro.

Art. 4.

Per tutti gli atti relativi alle materie rientranti nella competenza di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è delegata al Sottosegretario la firma, previo assenso del Ministro per gli atti normativi e per quelli di indirizzo politico generale.

Art. 5.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti indirizzi generali di governo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 8 luglio 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 229

98A8315

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 settembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998-99, per le regioni Marche, Umbria e per la provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Marche, Umbria e della provincia autonoma di Bolzano con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE n. 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998-99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Marche, Umbria e della provincia autonoma di Bolzano.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubbliazione.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8316

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 1998.

Pubblicazione dei risultati del *referendum* consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuri e Cerenzia. (Decreto n. 417).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i *referendum*;

Considerato che l'ufficio preposto all'istruttoria ha accertato che:

con deliberazione del consiglio regionale n. 262 del 16 febbraio 1998, con la quale è stato stabilito di sottoporre a *referendum* consultivo il disegno di legge n. 218/6° di iniziativa della giunta regionale, concernente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuri e Cerenzia, a norma dell'art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13;

con decreto del Presidente della giunta regionale n. 212 del 2 aprile 1998, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 aprile 1998, è stato indetto, previo parere della giunta regionale espresso con delibera n. 1093 del 17 marzo 1998, il relativo *referendum* consultivo ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 13/1983;

in data 1° luglio 1998 è stato trasmesso dall'ufficio regionale per i *referendum*, costituito presso la corte di appello di Catanzaro, il verbale di proclamazione dei risultati del *referendum* previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 13/1983;

Ritenuto dover procedere alla pubblicazione dei risultati sul bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 44 della citata legge regionale n. 13/1983;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore;

Decreta:

di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, i risultati del *referendum* consultivo per l'approvazione del disegno di legge n. 218/6° di iniziativa della giunta regionale e concernente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Cerenzia e Caccuri;

di dare atto che i risultati, rilevati dal verbale (Mod. n. 36 ref.) dell'ufficio regionale per il *referendum,* costituito presso la corte di appello di Catanzaro, sono i seguenti:

Elettori:

Caccuri n. 1681 (819 maschi - 862 femmine);

Cerenzia n. 1127 (540 maschi - 587 femmine);

totale n. 2808 (1359 maschi - 1449 femmine).

Votanti:

maschi n. 756 (377 Caccuri - 379 Cerenzia);

femmine n. 800 (380 Caccri - 420 Cerenzia);

totale n. 1556 (757 Caccuri - 799 Cerenzia).

Voti validi:

voti dati alla risposta «Si» 1379 (627 Caccuri - 752 Cerenzia);

voti dati alla risposta «No» 138 (114 Caccuri - 24 Cerenzia);

di trametterre copia del presente decreto al consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 45 della legge regionale n. 13/1983 e copia alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione;

di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Catanzaro, 24 luglio 1998

Il presidente: NISTICÒ

98A8302

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 luglio 1998, n. **193/E**

D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici I.V.A.
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici delle entrate

e, per conoscenza:

Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette
Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate
Al Servizio centrale ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
All'Associazione fra le società per azioni - Assonime
Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti - Confetra
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione nazionale costruttori edili - Ance
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.
Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 298 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l'art. 3, comma 137, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la revisione della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, facendo salve le esigenze di tutela dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria.

A tal proposito, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, onde pervenire ad una trattazione organica della materia, ha provveduto alla completa riformulazione della disciplina con la conseguente sostituzione delle regole contenute nel citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 si compone di cinque articoli:

gli articoli 1 e 2 disciplinano la presunzione di cessione;

l'art. 3 si occupa della presunzione d'acquisto;

l'art. 4 regola l'operatività delle presunzioni;

l'art. 5 stabilisce le norme di coordinamento e la soppressione di disposizioni superate con la nuova disciplina.

Al fine di realizzare la necessaria uniformità di indirizzo in ordine all'interpretazione delle nuove disposizioni, si forniscono qui di seguito le relative istruzioni.

1. *Presunzioni di cessioni.*

L'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 in esame, stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra questi luoghi rientrano le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 1, stabilisce inoltre che la presunzione di cui al comma 1 non opera se viene dimostrato che i beni stessi:

sono stati impiegati per la produzione;

sono stati perduti o distrutti;

sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. L'elencazione fatta dalla norma al riguardo è puramente esemplificativa: quello che rileva infatti è unicamente l'assenza di qualsivoglia titolo traslativo della proprietà.

Si evidenzia che fra i luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni sono stati previsti espressamente anche i mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità dell'impresa; viene, inoltre, usato il termine «operazioni» in luogo di «attività» allo scopo di comprendere anche quelle cessioni che, pur non costituendo oggetto della normale attività del contribuente, vengono, comunque, svolte nell'esercizio dell'impresa.

La presunzione di cui al comma 1 dell'art. 1 si applica nei confronti di tutti i soggetti d'imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.

Nei confronti degli operatori esercenti solo operazioni di prestazioni di servizi la presunzione può riguardare esclusivamente i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta.

Si osserva che la presunzione di che trattasi opera solo quando i fatti indiziati siano acclarati nella loro esistenza.

La presunzione di cessione scaturisce, infatti, dal raffronto tra: l'entità dei beni acquistati, importati o prodotti (al netto dei beni utilizzati per la produzione perduti o distrutti, nonchè, come si dirà appresso, dei beni consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato, ecc.) e l'entità dei beni effettivamente giacenti nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni, comprese le dipendenze, ecc.

La differenza tra le due entità evidenzia la quantità dei beni che, in via presuntiva, sono da considerare caduti con la conseguenza che ove le effettive consistenze finali risultino inferiori a quelle contabilizzate, i beni costituenti la differenza si considerano ceduti senza il pagamento dell'imposta.

Trattasi di una presunzione legale «iuris tantum» con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente.

A tal fine l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 stabilisce una serie di adempimenti a carico del contribuente, la cui concreta attuazione impedisce il sorgere delle suddette presunzioni nei suoi confronti.

1.1. Luoghi di svolgimento delle operazioni.

La disposizione in esame stabilisce la non operatività della presunzione legale di cessione per quei beni acquistati, importati o prodotti che si trovano nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni.

Al fine di ricondurre con certezza in capo al contribuente i luoghi delle operazioni, viene precisato, al comma 3 del citato art. 1, che la disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto può risultare indifferentemente:

dall'iscrizione nel registro delle imprese, alla camera di commercio o ad altro pubblico registro;

dalla dichiarazione di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni;

da altro documento dal quale risulti il luogo di destinazione dei beni, annotato in uno dei registri in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per quanto concerne in particolare i mezzi di trasporto è da ritenersi che la disponibilità degli stessi possa risultare alternativamente:

da annotazione presso il pubblico registro automobilistico;

da contratto di leasing, di noleggio di comodato ecc. annotati nelle scritture contabili del contribuente.

Appaiono opportune le seguenti ulteriori precisazioni:

1) il rapporto intercorrente tra i mezzi probatori previsti nella prima parte del comma 3 dell'art. 1 più innanzi illustrati è di pura alternatività con quelli indicati nella seconda parte dello stesso articolo. Ciò si ricava dal corretto significato dell'espressione «può», presente nella disposizione, che collega le due parti della disposizione stessa;

2) l'elencazione degli stessi mezzi di prova ha carattere tassativo, talché sono escluse modalità di prova diverse da quelle espressamente contemplate.

Va, inoltre chiarito che il particolare mezzo di prova consistente nell'esibizione di documentazione di data anteriore a quella della verifica, regolarmente annotata in uno dei registri in uso ai fini I.V.A, per essere idoneo allo scopo, deve dimostrare due fatti essenziali, diversi fra loro:

1) che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale, altri locali, ecc.;

2) che in tale luogo sono stati destinati i beni *esattamente* individuati e che costituiscono oggetto delle presunzioni di cui è questione.

Necessita, pertanto, ad esempio l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione degli specifici beni, in relazione ai quali potrebbe rendersi operante la presunzione, presso i luoghi suindicati.

1.2. Il rapporto di rappresentanza.

La norma in esame ricomprende tra i luoghi di svolgimento delle operazioni anche i luoghi ove il rappresentante del contribuente svolge le proprie operazioni. Pertanto per quanto concerne i beni depositati presso rappresentanti viene stabilito, al comma 4 del citato art. 1, che il rapporto di rappresentanza con deposito deve risultare alternativamente da:

atto pubblico;

scrittura privata registrata;

lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio di beni, in apposito registro presso l'ufficio I.V.A., competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante, o del rappresentato;

comunicazione effettuata all'ufficio I.V.A. con le modalità previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che sia di data anteriore al passaggio dei beni.

È il caso pure di precisare che la prova del rapporto di rappresentanza, come quella del rapporto di dipendenza di cui si è detto nel paragrafo precedente, può essere offerta solo con gli specifici mezzi di prova tassativamente menzionati nella norma.

Vale la pena altresì sottolineare che entrambe le prove testè richiamate determinano la presunzione che i beni non sono stati ceduti, salvo prova contraria da parte dell'ufficio.

1.3. Beni non rinvenuti nei luoghi di svolgimento delle operazioni.

Per i beni che non si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente o il proprio rappresentante svolge le proprie operazioni, il regolamento in esame stabilisce che la presunzione di cessione non opera qualora il contribuente stesso dimostri che i beni:

sono stati impiegati per la produzione;

sono perduti;

sono stati distrutti;

sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, di appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

1.3.1. Impiego di beni nella produzione.

Quanto ai beni utilizzati nella produzione, la norma non prescrive alcun adempimento specifico dalla cui inosservanza possa derivare l'insorgere della presunzione legale di cessione, per cui l'utilizzazione dei beni stessi nel ciclo economico aziendale può essere dimostrata dal contribuente secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In concreto, quindi, l'utilizzazione per la produzione si può evincere dalle ordinarie scritture contabili, laddove richieste e, in caso contrario, da coefficienti tecnici o da riscontri diretti.

1.3.2. Perdita di beni.

Con riguardo alla perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, viene stabilito, al comma 3 dell'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, che la presunzione di cessione non opera a condizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata:

a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo:

b) da comunicazione redatta sull'apposito modello ministeriale da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli uffici delle entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette e ai comandi della Guardia di finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente). Detta comunicazione deve contenere i dati di cui al punto precedente; in attesa del decreto ministeriale di approvazione dello specifico modello è consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera.

1.3.3. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.

Nel caso di distruzione di beni o di loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico (ipotesi in passato disciplinata dalla circolare ministeriale 20 settembre 1988, n. 23, emanata dalle soppresse direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse), il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 stabilisce, ai fini della prova, una particolare procedura così articolata:

a) redazione di una comunicazione sull'apposito modello ministeriale che deve essere inviato agli uffici delle entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette e ai comandi della Guardia di finanza (competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione o trasformazione). I suddetti uffici, nel caso in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui avviene la distruzione o trasformazione dei beni, devono trasmettere, anche a mezzo telefax, il verbale di constatazione all'ufficio delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che pone in essere la suddetta operazione.

Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'operazione di distruzione o di trasformazione. Tuttavia, al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l'effettiva presenza dei funzionari alle cennate operazioni, è opportuno che il contribuente provveda ad inviare con un congruo anticipo, rispetto al termine dei cennati cinque giorni, il modello di comunicazione.

La comunicazione stessa, da redigersi in attesa del modello ministeriale su carta libera, deve contenere: il luogo, la data e l'ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione; la natura, qualità e quantità dei beni; l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare nonché il valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione.

Si evidenzia che tale comunicazione non è necessaria (e, quindi, non deve essere inviata), quando la distruzione è disposta da un organo della pubblica amministrazione;

b) redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell'amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, se l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni. Da tale verbale o dichiarazione di atto notorio devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

È appena il caso di precisare che la partecipazione alle operazioni di distruzione o trasformazione del personale dell'amministrazione finanziaria (o dei militari della Guardia di finanza) deve essere ordinariamente assicurata.

Peraltro, allo scopo di evitare la contemporanea presenza dei funzionari degli uffici e dei militari della Guardia di finanza, le direzioni regionali delle entrate assicureranno il necessario coordinamento dell'attività, d'intesa con i competenti comandi di zona del Corpo.

Al riguardo considerata la natura e la tipologia dell'attività di controllo afferente le suddette operazioni, alla stessa può essere destinato anche personale degli uffici finanziari non addetto ordinariamente all'attività di accertamento e controllo tenuto anche conto della disposizione recata dall'art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

L'attività di assistenza alle operazioni di distruzione o trasformazione effettuata dai suddetti uffici finanziari sarà consuntivata nell'ambito del processo «E11035 - Controlli sostanziali imposte dirette» secondo le seguenti modalità:

le ore lavorative effettivamente utilizzate andranno sommate a quelle dedicate ai controlli sostanziali;

le stesse ore lavorative, tramutate in giorni-uomo vanno indicate nell'ambito della procedura informatizzata «Consuntivo delle verifiche e degli accessi eseguiti per conto di altri uffici».

In tal modo il sistema informativo assicurerà la consuntivazione dell'attività espletata anche in termini di controlli sostanziali equivalenti.

A tal fine la predetta procedura informatizzata sarà opportunamente integrata per individuare anche statisticamente l'attività svolta.

Al riguardo si richiama l'attenzione degli uffici che alle cennate operazioni deve assistere (ove, beninteso, non sia stato concordato l'intervento dei militari della Guardia di finanza):

1) il personale degli uffici delle entrate;

2) in mancanza, il personale degli uffici delle imposte dirette;

3) in via residuale, nel caso di impossibilità a provvedere da parte dei suddetti uffici, il personale degli uffici I.V.A.;

c) compilazione obbligatoria del documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente, qundo si provveda alla movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla trasformazione.

La procedura formale sopradescritta si rende applicabile tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.

Rimangono, pertanto, sottratte alla procedura in rassegna tutte quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate con la prassi precedente.

La procedura in argomento non si applica, inoltre, nell'ipotesi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientri nell'attività propria dell'impresa.

Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997).

Resta inteso che non opera la presunzione nei casi di cessione dei beni con fatturazione nei confronti di altro imprenditore.

1.3.4. Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo.

Per quanto attiene alla consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto in esame, viene stabilito che la presunzione non opera qualora la suddetta consegna risulti alternativamente:

dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformità all'art. 39 del decreto deI Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale della consegna;

dal documento di traporto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente dalla Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente e integrato con la relativa causale o, con altro valido documento di consegna;

da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24, e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa dell'invio dei beni.

Per le annotazioni in argomento, non è previsto, trattandosi di un onere e non di un obbligo, alcun termine per l'esecuzione delle stesse; sarà, quindi, cura del soggetto interessato provvedere alle registrazioni al più presto, onde evitare la presunzione di vendita per i beni non ancora annotati.

1.4. Vendita dei beni in blocco.

Nell'ipotesi di vendite in blocco o di altre operazioni similari, il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, stabilisce che, ai fini della prova, tali vendite devono essere documentate:

a) dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressi-

vamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre indicare, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.

Nell'ipotesi in considerazione, pertanto, è necessario, per il superamento della presunzione, provvedere all'emissione oltre che della fattura di vendita, anche del documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996.

Ai fini della validità della prova delle vendite effettuate, la norma in esame richiede, infatti, entrambi i documenti sopraindicati. Ciò al fine di consentire all'amministrazione finanziaria un controllo più rapido ed efficace delle operazioni poste in essere e contenere, in tal modo, gli abusi che frequentemente in passato si sono verificati attraverso tali particolari forme, di cessioni.

1.5. Cessioni gratuite di cui all'art. 10, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Una disposizione innovativa rispetto al passato è quella contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997; tale disposizione riguarda le cessioni gratuite di cui all'art. 10, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Trattasi di cessioni di beni che la citata norma include tra le operazioni esenti dall'imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Per dette cessioni, l'art. 2, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 stabilisce che la presunzione non opera qualora la cessione stessa risulti provata dai segueriti documenti:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici delle entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette e ai comandi della Guardia di finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente), con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La domunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giomi prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare dei costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni. In attesa del decreto ministeriale di approvazione dello specifico modello, per il sistema informativo dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* del regolamento in rassegna, è consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presedente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natuta, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel dccumento di cui alla lettera *b).*

In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si considera non più esente ex art. 10, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ma imponibile al tributo.

2. *Presunzione di acquisto.*

L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 stabilisce che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati ove lo stesso non dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'art. 1, nei modi ivi indicati.

Nonostante il tenore letterale della disposizione, contenuta nell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, la presunzione deve intendersi riferita non solo ai beni merci ma anche alla movimentazione dei beni strumentali. Permane, ovviamente, l'esonero per i soggetti esercenti solo prestazioni di servizi, per le ragioni già esposte al precedente par. 1.

Non appare superfluo sottolineare i caratteri differenziali delle presunzioni di acquisto rispetto a quelle di cessione. Va rilevato, a tal fine, che la diversità è data dal fatto che le regole, che presiedono alla presunzione d'acquisto, operano in virtù di rinvio ad una parte soltanto delle disposizioni che discplinano la presunzione di cessione, e precisamente a quelle che configurano le cosiddette «presunzioni miste»; regole comuni, pertanto, ad entrambe le figure in parola.

Rimane, quindi, esclusa, dalla sfera applicativa della presunzione d'acquisto, quella parte della disciplina delle presunzioni di cessione che non è richiamata dal primo comma dell'art. 3 in commento e che configura la possibilità di mezzo di prova sostanzialmente libero.

È il caso, ad esempio, della presunzione di cessione riconducibile all'«impiego dei beni nella produzione», per la quale si rinvia a quanto già detto in precedenza.

2.1. Beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non traslativo della proprietà.

Per i beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non traslativo della proprietà, la presunzione legale di acquisto può essere superata, a norma dell'art. 3, comma 1, citato, e, analogamente a quanto accade per vincere la presunzione di vendita, con la dimostrazione da parte del contribuente che i beni stessi sono giacenti in base ad un rapporto di rappresentanza ovvero di comodato, deposito, mandato, opera ecc.

Tale dimostrazione deve essere fornita dal contribuente con uno dei mezzi di prova indicati nello stesso art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 e precedentemente illustrati rispettivamente ai paragrafi 1.2 e 1.3.4 della presente circolare.

Per quanto concerne in particolare il rapporto di rappresentanza si richiamano le istruzioni impartite dalla soppressa Direzione generale delle tasse con le risoluzioni n. 361245 del 20 novembre 1976 e n. 520128 del 6 novembre 1978.

2.2. Beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa.

Quanto ai beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa, l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, stabilisce che, per superare la presunzione di acquisto dei beni senza pagamento dell'imposta, occorre fornire il titolo di provenienza dei beni stessi attraverso i seguenti prescritti documenti fiscali:

fattura;

scontrino o ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato dal ricevente o da altro valido documento di trasporto.

In mancanza dei suddetti documenti la presunzione può essere superata:

con l'annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ovvero nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, con l'indicazione delle generalità del cedente nonché della natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione.

Con la disposizione in esame è stata ampliata da parte del legislatore la possibilità di superare la presunzione d'acquisto qualora il contribuente non sia in grado di esibire alternativamente la fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996. Ciò, in relazione alla situazione, venutasi a creare a seguito della soppressione della bolla di accompagnamento che non esclude, ora, l'ipotesi dell'esistenza di beni in attesa di fattura e privi di altro documento giustificativo. A tale scopo, pertanto, sono stati introdotti, quali ulteriori mezzi di prova a disposizione del contribuente, oltre al documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996 o altro valido documento di trasporto, anche le annotazioni nei libri contabili previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997.

Per quanto riguarda in particolare l'obbligo di numerazione da parte del ricevente dei documenti di trasporto dei beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, stabilito dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, si precisa che il relativo adempimento può considerarsi assolto qualora il contribuente provveda alla conservazione dei cennati documenti di trasporto. Infatti non appare coerente, come peraltro evidenziato dall'apposita Commissione parlamentare per l'attuazione delle deleghe in materia tributaria, imporre ai contribuenti un obbligo (quello cioé di numerare il documento di trasporto) non previsto dalla normativa istitutiva del documento stesso (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996).

2.2.1. Beni acquistati e trasportati con mezzi propri.

Come già accennato, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, ha incluso espressamente tra i luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni anche i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.

A tal proposito si fa presente che con la circolare ministeriale 16 settembre 1996, n. 225/E è stato precisato che, nell'ipotesi di fatturazione immediata, le merci possono viaggiare senza alcun docucumento, qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore ventiquattro del giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Inoltre, la circolare ministeriale 15 ottobre 1996, n. 249/E ha chiarito che, nell'ipotesi di fatturazione differita, il documento di trasporto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già indicati dalla precedente circolare n. 225/E.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'imprenditore, con mezzi propri, trasporti, senza documenti giustificativi per le ragioni esposte nelle citate circolari emanate per disciplinare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, le merci acquistate dal proprio fornitore, non si può ragionevolmente presumere, nel caso di controllo in itinere, l'acquisto in evasione d'imposta se non dopo aver accertato, presso il destinatario, la mancanza dei prescritti documenti giustificativi dei beni movimentati e non scortati da alcun documento di trasporto.

3. *Operatività delle presunzioni.*

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 regola l'operatività delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Al comma 1, del citato art. 4 viene precisato che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano esclusivamente al momento dell'inizio degli accessi, controlli e verifiche. La norma, quindi, presuppone implicitamente una verifica fiscale da parte degli organi accertatori al fine di rilevare, al momento dell'inizio delle operazioni di controllo, i beni esistenti nei luoghi di svolgimento delle operazioni del contribuente. Pertanto le

presunzioni in argomento operano limitatamente al periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica.

Al comma 2 del medesimo art. 4 viene previsto che le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente, costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo. In tal caso le presunzioni di cessioni e di acquisto operano anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano in relazione a tali annualità le differenze quantitative sopradescritte.

L'applicazione della presunzione di cessione comporta in primo luogo l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 41 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (così come modificati a decorrere, dal 1° aprile u.s., dagli articoli 6, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) e consente, in secondo luogo, all'ufficio di recuperare a tassazione il tributo dovuto della presunta cessione, nelle forme della rettifica o dell'accertamento induttivo ai sensi rispettivamente degli articoli 54, secondo comma e 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a seconda che ricorrano i presupposti dell'uno o dell'altro tipo di accertamento.

Quanto, invece, alle conseguenze della presunzione d'acquisto, l'art. 41, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come modificato dall'art. 6, comma 8, del già citato decreto legislativo n. 471 del 1997, esplicitamente stabilisce la responsabilità del presunto cessionario per le violazioni in tema di fatturazione; pertanto, tale soggetto è tenuto comunque al pagamento delle sanzioni previste da detta disposizione.

Sempre sul piano degli effetti delle presunzioni in commento e, segnatamente ai poteri d'impulso e d'iniziativa degli uffici in ambito procedimentale, va altresì messo in particolare risalto che:

a) le fattispecie suscettive di applicazione delle presunzioni, sia di cessione che di acquisto, a carico del soggetto non esimono l'ufficio — per ragioni connesse ad una esigenza di completezza dell'attività dell'accertamento posta in essere nei casi in questione — dal compiere, avvalendosi di tutti gli strumenti e poteri accordatigli dall'ordinamento, ulteriore attività di verifica e controllo, volta — ricorrendone ovviamente le condizioni — alla identificazione anche dell'altro soggetto, che figurerebbe come «controparte» delle operazioni oggetto delle presunzioni stesse (e, come tale, anch'egli «presunto evasore» nella circostanza) ed alla conseguente adozione delle misure previste, anche di natura sanzionatoria, a carico di quest'ultimo;

b) le presunzioni in argomento, specificamente preordinate all'esercizio dell'attività di controllo e di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, e più precisamente quelle di cessione, non possono non riflettersi, quanto ai loro effetti, anche nel campo dell'imposizione diretta, quantomeno nella forma di «presunzioni semplici». Sussistendo, pertanto, i presupposti giuridici per l'applicazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle surrichiamate presunzioni di legge, l'ufficio I.V.A., laddove non risultino ancora attivati gli uffici delle entrate, avrà cura — nel mentre provvederà ad adottare i provvedimenti di propria spettanza e di cui innanzi è cenno — di effettuare, nel contempo, la dovuta segnalazione del caso all'ufficio delle imposte dirette, territorialmente competente.

4. *Disposizioni finali.*

Infine l'art. 5 del regolamento in rassegna ha previsto, al comma 1 l'emanazione di appositi decreti ministeriali e al comma 2 ha stabilito il necessario coordinamento legislativo al fine di evitare incertezze interpretative.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* del citato art. 5, con riguardo alle prove per superare le presunzioni relative ai cali e agli sfridi, ha demandato al Ministro delle finanze l'emanazione di un apposito decreto che stabilisce, per specifici beni, la misura percentuale dei cali naturali e degli sfridi usuali. In considerazione del particolare tecnicismo necessario per il calcolo delle relative percentuali riferite alle diverse tipologie di beni, si fa presente che l'emanazione del suddetto decreto è subordinata all'acquisizione dei necessari elementi tecnici da parte delle competenti amministrazioni statali nonché delle associazioni di categoria interessate.

Al comma 1, lettera *b),* del medesimo art. 5, viene altresì prevista l'approvazione di un modello, in corso di elaborazione, per le comunicazioni previste dall'art. 2 del regolamento anche al fine di consentire l'acquisizione dei dati al sistema informativo, dell'anagrafe tributaria.

Da ultimo il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, ha stabilito dalla data di entrata in vigore del regolamento (7 gennaio 1998), s'intendono sostituite le norme contenute nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro testo normativo.

La scrivente si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sull'argomento, allorquando saranno approvati i cennati decreti ministeriali di attuazione.

Gli uffici e le associazioni di categoria in indirizzo, sono pregate di assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A8317

CIRCOLARE 12 agosto 1998, n. **205/E.**

I.V.A. - Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444. Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici I.V.A.
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

e, per conoscenza:

All'Ufficio del segretario generale
Al Servizio centrale degli ispettori
Al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
All'Associazione fra le società per azioni - Assonime
All'Associazione nazionale comuni d'Italia - Anci
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla lega delle cooperative
Alla Confederazione nazionale coltivatori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti
Alla Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.
Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Premessa.

Com'è noto, il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, di attuazione dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, aveva previsto una particolare documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione, denominata scheda carburante, utilizzabile dai soggetti d'imposta ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell'acquisto medesimo agli effetti dell'imposizione diretta.

L'art. 3, comma 137, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione degli adempimenti contabili dei contribuenti, ha demandato al Governo l'emanazione di disposizioni regolamentari dirette a rivedere il contenuto delle «annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31».

In attuazione di tale delega, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 1997, il quale ha dettato le norme regolamentari che hanno modificato la disciplina dell'obbligo di redazione della scheda carburanti, stabilendo le nuove indicazioni da riportare nelle schede medesime, nonché le modalità di registrazione e di conservazione di tali documenti.

Allo scopo di assicurare la predisposizione e la fornitura degli esemplari delle nuove schede e, comunque, l'osservanza delle recenti disposizioni, il regolamento prevede un'adeguata «vacatio legis».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997, infatti, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè a decorrere dal primo marzo 1998.

Ciò posto, si forniscono i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nell'applicazione della nuova disciplina.

1. *Catteristiche generali della scheda carburanti.*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 ha innovato la normativa concernente il contenuto e le modalità di compilazione e registrazione della scheda carburanti, senza alterarne le caratteristiche e la funzione finora assolta, consistente nella semplificazione dell'adempimento della fatturazione nel particolare settore della vendita di carburanti.

Tale particolare tipo di documentazione, infatti, continua a costituire un deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante ai fini I.V.A. Tanto si evince, chiaramente, dal secondo comma dell'art. 1 del regolamento in commento, a norma del quale le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto in riferimento, anzi, pone, nel caso considerato, più che un'ipotesi di esonero dalla stessa ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, un vero e proprio divieto di fatturazione, con l'esclusione di alcune eccezioni che saranno esaminate più avanti.

2. *Ambito di applicazione della normativa.*

Per quanto attiene più specificamente all'ambito di applicazione della normativa in parola, si rileva che la stessa continua ad interessare gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti I.V.A. nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Restano, quindi, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, come del resto già avvenuto in passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso

gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all'autotrazione (ad esempio i motori fissi) o dei quali tale destinazione non possa essere constatata all'atto dell'acquisto. Non sono interessate dalla disciplina in commento tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione: si pensi ai rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura, attraverso le attrezzature denominate «self service pre pagamento». Sono parimenti escluse dall'ambito di applicazione della normativa concernente la scheda carburanti, particolari contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata «netting». Tale procedura consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite «carte aziendali», e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente. Sull'argomento maggiori dettagli sono forniti al successivo paragrafo 4.

Sono escluse dal particolare regime anche le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza, secondo quanto dispone espressamente l'art. 6 del decreto presidenziale in esame.

Nelle ipotesi predette di esclusione dall'obbligo di compilazione della scheda continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. Nel caso di mancanza di personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine, i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l'adempimento in questione.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale.

Si rileva altresì che un'ulteriore deroga alla disciplina della scheda carburante è stata apportata dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a norma del quale gli esercenti impianti di distribuzione di carburante debbono rilasciare, in luogo della predetta scheda, la fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea

3. *Modalità di applicazione della nuova disciplina.*

Gli articoli da 2 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 in riferimento stabiliscono, rispettivamente, le modalità di istituzione, compilazione, registrazione e conservazione della scheda carburanti, prescrivendo a carico dei soggetti d'imposta o comunque coinvolti nelle operazioni di acquisto del carburante, alcuni adempimenti contabili, che, salvo alcune varianti intese a snellire la procedura della certificazione dei medesimi acquisti, non si discostano sostanzialmente da quelli previsti dalle originarie disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1977.

3.1. Istituzione della scheda.

L'art. 2 detta le modalità di istituzione della scheda carburanti. In particolare, i contribuenti che, avendone la facoltà, intendano esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in occasione dell'acquisto del carburante o intendano documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale in parola, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione, che risulti intestato all'ente, alla società o al titolare della ditta individuale o all'esercente l'arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in sede di prima applicazione del regolamento, si consente l'utilizzo dei modelli precedenti fino all'esaurimento delle scorte. In tal caso gli elementi da indicare nella scheda carburante sono limitati a quelli espressamente previsti dal citato art. 2.

Nella scheda devono essere annotati gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero del telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto I.V.A. che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita I.V.A. e, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia.

Nel caso di soggetti residenti all'estero che hanno nominato il rappresentante fiscale in Italia, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la scheda carburante deve evidenziare gli estremi di individuazione del veicolo sopra elencati ed i dati identificativi sia del soggetto residente all'estero, sia del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili, il secondo comma dell'art. 2 in rassegna consente che i predetti dati di individuazione del veicolo e del soggetto passivo vengano indicati anche a mezzo di apposito timbro.

L'adempimento dell'istituzione della scheda carburante deve ritenersi correttamente assolto qualora il documento sia nella sostanza conforme al modello allegato al decreto presidenziale.

Deve contenere, cioè, tutti gli elementi e le indicazioni ivi previste anche se, formalmente, potrà contenere altri dati, assumere altre forme o dimensioni diverse a seconda delle esigenze dell'utilizzatore.

Per quanto concerne il periodo di riferimento del documento in esame, si fa presente che l'art. 2, comma 1, del regolamento prevede, oltre ad una scheda in cui rilevare gli acquisti mensili di carburante, come avvenuto in passato, anche una scheda trimestrale per i contribuenti che adottano tale cadenza periodica di liquidazione del tributo. In merito a tale ultimo punto si fa presente che non esiste nel dettato normativo una diretta correlazione tra le schede e il periodo di liquidazione. Di conseguenza, la scelta della scheda carburante è libera nel senso che nulla vieta ad esempio che i contribuenti trimestrali possano utilizzare le schede mensili. Del pari, la scelta del tipo di documentazione va effettuata di fatto scegliendo cioè l'una o l'altra tipologia di scheda senza che sia necessario osservare particolari formalità (opzioni o comunicazioni agli uffici finanziari). A tale conclusione induce la mancanza di limitazioni nella normativa in commento.

3.2. Compilazione della scheda.

L'art. 3 del più volte menzionato provvedimento pone a carico dell'addetto alla distribuzione del carburante — ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione — e non più a carico dell'acquirente del carburante, come avveniva per il passato, l'obbligo di indicare nella scheda carburante, all'atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi:

la data del rifornimento;

l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto, al lordo della relativa imposta sul valore aggiunto;

gli estremi identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero ditta o cognome e nome se persona fisica), apposti utilizzando anche un apposito timbro;

l'ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante.

L'addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire, deve apporre la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.

Si evidenzia che, per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili, non è più obbligatoria l'indicazione del numero progressivo del l'annotazione né quella del tipo e della quantità del carburante erogato, trattandosi di elementi ritenuti dal legislatore delegato scarsamente rilevanti ai fini dei controlli fiscali.

3.3. Registrazione della scheda.

Ai fini dell'annotazione della scheda carburante nei registri previsti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si rileva che non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto alla disciplina anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997.

Per quanto concerne la registrazione delle operazioni di vendita dei carburanti, i gestori dovranno annotare, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'ammontare globale dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate e con riferimento a tale giorno.

I soggetti d'imposta acquirenti, a norma dell'art. 4, del più volte menzionato decreto presidenziale devono annotare distintamente nel registro degli acquisti ciascuna scheda mensile o trimestrale numerata seguendo la progressione numerica del registro medesimo.

Dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre ed il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero come sopra ad essa attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero, nelle ipotesi di detraibilità dell'imposta afferente l'acquisto del carburante, l'ammontare imponibile complessivo determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale risultante dalla scheda, della percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'ammontare della relativa imposta detraibile calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota all'imponibile scorporato.

Può, naturalmente, essere applicato, in alternativa, il metodo di calcolo dell'imponibile previsto dalla seconda parte del quarto comma del medesimo art. 27.

Per le operazioni non imponibili, deve essere indicato, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e relativa norma.

Tornano applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1975 e le relative istruzioni già impartite in merito alle registrazioni effettuate mediante l'utilizzo di macchine-elettrocontabili. Sono altresì applicabili le modalità di registrazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10 giugno 1994, n. 357 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, secondo il quale, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Si fa presente, altresì, che l'art. 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, dispone che non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilita dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (attualmente dall'art. 19-*bis*-1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Attesa la funzione della scheda carburante di documento sostitutivo della fattura e ricorrendo la medesima ragione giustificativa, si ritiene che l'esonero

dall'obbligo di registrazione sussista anche nel caso delle schede in parola, qualora l'imposta relativa agli acquisti da esse documentati non sia detraibile.

L'ultimo periodo dell'art. 4 del regolamento in esame dispone che, prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo, non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo. La disposizione, ispirata a motivi di cautela fiscale, è diretta a facilitare l'accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda. Va da sé che in assenza dell'apposito dispositivo (ad esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all'acquacoltura) che misuri i chilometri percorsi, il disposto normativo predetto potrà ritenersi osservato con l'indicazione sulla scheda carburanti delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l'impiego del mezzo di trasporto (ad esempio contaore).

3.4. Conservazione delle schede carburante.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 prescrive l'obbligo di conservazione delle schede in discorso mediante un rinvio alle disposizioni generali contenute nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che regolamenta le modalità ed i termini di conservazione delle scritture contabili e dei documenti rilevanti ai fini tributari rinviando, a sua volta, all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Debbono, pertanto, intendersi confermate a tale riguardo le disposizioni normative e le interpretazioni ministeriali finora emanate relativamente all'osservanza di tale obbligo.

Si precisa, inoltre, che le schede in questione non sono soggette alle formalità della preventiva numerazione e bollatura.

4. *Prassi amministrativa applicabile.*

Attesa la valenza prevalentemente procedurale e non sostanziale delle innovazioni apportate dal regolamento in rassegna, si conferma l'operatività delle istruzioni già impartite in passato da questa amministrazione, in quanto compatibili con le nuove disposizioni introdotte, salva l'integrazione prescritta dall'ultimo periodo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 in esame. In particolare, restano ferme le istruzioni fornite con i provvedimenti che si elencano di seguito a titolo indicativo:

circolare ministeriale 13 luglio 1977, n. 39, che ha chiarito quanto segue:

a) per quanto concerne gli acquisti di carburanti fatti da dipendenti di soggetti d'imposta che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo medesimo e dell'impresa soggetto d'imposta. Si precisa che l'indicazione dei chilometri percorsi va riferita esclusivamente ai consumi afferenti l'attività d'impresa;

b) per i veicoli a motore nuovi di fabbrica, non ancora immatricolati, per i quali il rifornimento della dotazione iniziale di carburante venga effettuato presso impianti stradali di distribuzione, può essere istituita un'unica scheda mensile contenente un'apposita colonna sulla quale annotare, per ogni rifornimento, il numero di telaio del veicolo rifornito; l'utilizzo di una unica scheda, con l'indicazione del numero di telaio e degli estremi della «targa prova», è pure consentito per i rifornimenti relativi a veicoli affidati per la riparazione o per la vendita. Si ritiene che la descritta procedura possa essere adottata nel caso di utilizzazione da parte di imprese concessionarie di autovetture e veicoli industriali nuovi di fabbrica, non immatricolati, ovvero da parte di commercianti di veicoli usati, adibiti all'esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela ovvero consegnati all'acquirente con la dotazione iniziale di carburante. Non si ritiene sussistente per le fattispecie sopra descritte l'obbligo di indicare sull'unica scheda il chilometraggio iniziale e finale di ogni periodo di riferimento della carta carburante (mensile o trimestrale) o, per i veicoli affidati in riparazione i chilometri effettivamente percorsi. Ciò in quanto trattasi di ipotesi specifiche rispetto al caso tipico rappresentato dai rifornimenti continuativi da parte dell'utente del veicolo, per le quali l'adempimento risulterebbe oltremodo oneroso. Le anzidette modalità di istituzione della scheda, ma con l'obbligo di indicazione dei chilometri, possono essere utilizzate dagli esercenti l'attività di autonoleggio, i quali possono adottare un'unica scheda per ogni stazione noleggiante, secondo quanto già consentito con la risoluzione ministeriale 26 luglio 1977, n. 362907. La scheda medesima deve recare per ogni rifornimento di carburante, gli estremi di immatricolazione di ciascun veicolo noleggiato;

c) nell'ipotesi prevista dall'art. 8, secondo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, l'esportatore intestatario della scheda carburante, deve rilasciare la dichiarazione di cui alla citata disposizione con l'indicazione della data e del prezzo del carburante acquistato e deve annotare nella scheda carburante anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta e la relativa norma. Tali dichiarazioni, sono conservate a cura del gestore dll'impianto di distribuzione, a giustificazione della non imponibilità delle anzidette operazioni.

Per questi casi si rende necessario esporre distintamente l'importo totale degli acquisti senza pagamento d'imposta e quello degli acquisti con prezzo comprensivo dell'imposta;

risoluzione ministeriale 19 dicembre 1977, numero 363799 che ha autorizzato gli utilizzatori di veicoli a motore, di regola non abilitati alla cicolazione stradale (carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi), muniti di specifica autorizzazione alla circolazione medesima, ad istituire la scheda carburante e ad indicare, in luogo della targa,

il numero di matricola della macchina e, ove il mezzo sia dotato di apposito dispositivo, il numero dei chilometri ovvero il numero delle ore di lavorazione. Naturalmente, qualora i suddetti mezzi speciali non possano circolare su strada e quindi non possano rifornirsi direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione, mancando il presupposto di legge per l'applicazione della disciplina relativa alla scheda carburanti, la documentazione degli acquisti di carburanti è costituita dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

risoluzione ministeriale 22 luglio 1977, n. 362872, che ha escluso dall'obbligo di istituzione della scheda carburante i contribuenti che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta;

risoluzione ministeriale 26 luglio 1977, n. 362648, che ha consentito l'adozione di una speciale procedura di compilazione della scheda carburanti aggiornata per esigenze aziendali, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 con i seguenti adempimenti:

a) ciascun veicolo sociale è dotato, anziché di un'unica scheda di un apposito blocco di buoni predisposti in tagli di importo fisso predeterminato, ciascuno dei quali da utilizzare per ogni rifornimento e sui medesimi buoni vengono eseguiti, a cura dell'addetto alla distribuzione, le annotazioni previste dalla normativa vigente ed una copia del documento viene ritirata dall'addetto medesimo;

b) alla fine di ogni mese i dati contenuti nei buoni utilizzati da ciascun veicolo vengono elaborati per consentirne la contabilizzazione e l'annotazione nel registro sezionale degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale 11 agosto 1975 e ferma restando la loro inclusione nella liquidazione trimestrale di competenza. I buoni vengono numerati, datati e conservati a norma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

c) in aggiunta agli adempimenti sopra descritti, gli utilizzatori dei veicoli sociali compilano mensilmente un documento, anch'esso numerato, datato e conservato a norma dell'art. 39 del precitato art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale devono essere indicati, oltre ad altri elementi, il numero di targa del veicolo e l'indicazione dei chilometri percorsi alla fine del periodo di riferimento;

risoluzione ministeriale 24 febbraio 1978, n. 363567, che ha ammesso la possibilità di annotare nel registro degli acquisti il nome del dipendente consegnatario dell'autoveicolo, in luogo degli estremi del veicolo stesso, nel caso in cui la quasi totalità degli autoveicoli venga assegnata con carattere di continuità e stabilità ai singoli dipendenti che ne giustifichino il possesso con l'autentica notarile di un'apposita autorizzazione a condurre;

risoluzione ministeriale 2 marzo 1978, n. 13484, che ha ritenuto non obbligatoria l'indicazione nella scheda del numero di codice fiscale del soggetto d'imposta che acquista il carburante;

risoluzione ministeriale 20 maggio 1983, n. 341924, con la quale è stato stabilito che la scheda carburante non costituisce un valido documento giustificativo, ai fini del riconoscimento del rimborso dell'I.V.A relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione automatica in Italia, da parte degli autotrasportatori non residenti nel territorio italiano, nel presupposto che il divieto per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti di emettere fatture riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati da soggetti di imposta nazionali;

risoluzione ministeriale 17 febbraio 1989, n. 571647 e n. 570767, come integrata dalla risoluzione ministeriale 4 luglio 1996, n.106/E, che ha dato, tra l'altro, la possibilità di sostituire la carta carburante con una particolare procedura di fatturazione posta in essere con l'utilizzo di un'apposita carta di credito e sulla base di appositi contratti di somministrazione.

I criteri indicati nelle risoluzioni medesime possono essere applicati anche a particolari fattispecie che ne costituiscono varianti.

È stato, a tale riguardo, prospettato il caso di una società petrolifera che stipula con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione in base al quale il gestore dell'impianto di distribuzione si impegna, verso corrispettivo, ad eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche, che, a loro volta hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.

Pertanto, l'attività di rifornimento di carburante si scinde in due operazioni distinte:

somministrazioni continuative del distributore comodatario alle società petrolifere;

somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società avente diritto alla fornitura del carburante.

Nel rapporto tra gestore e società petrolifera il primo emette nei confronti di quest'ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante. La società petrolifera, a sua volta, emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione nei termini previsti dal secondo comma, lettera *a),* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base al flusso di informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l'utilizzo delle carte magnetiche.

Gli utilizzatori dei veicoli sociali compilano mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l'altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.

Nelle ipotesi considerate non si ritiene applicabile il divieto di fatturazione di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997, in quanto lo stesso divieto è posto testualmente a carico dei gestori di impianti stradali di distribuzione

di carburante per autotrazione, non delle società petrolifere. Nelle fattispecie descritte, inoltre, non ricorre un'ipotesi di cessione di beni in senso tecnico, così come richiesto dagli articoli 1 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 che delimitano l'ambito applicativo della disciplina concernente la carta carburanti, ma un'ipotesi di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del codice civile. In alcuni casi, poi, gli adempimenti in materia di carta carburante non sono concretamente attuabili per la mancanza del personale addetto alla distribuzione del carburante;

risoluzione ministeriale 15 gennaio 1996, n. 17/E, che ha riconosciuto l'ammissibilità di una scheda carburante, rappresentata da un supporto magnetico, predisposta con l'osservanza di una procedura speciale ivi descritta.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A8318

CIRCOLARE 27 agosto 1998, n. **209/E.**

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici I.V.A.
Agli uffici delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
All'Ufficio del segretario generale
Al Servizio centrale ispettori tributari
Al Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale per i servizi doganali
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
All'Associazione fra le società per azioni - Assonime
All'Associazione nazionale comuni d'Italia - ANCI
Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega delle cooperative
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
All'Associazione nazionale fra i produttori di alimenti zootecnici
Alla Confederazione nazionale artigianato - CNA
Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato
Alla Federazione italiana editori giornali - FIEG
Alla Società italiana autori ed editori - SIAE
Al Sindacato nazionale giornalai d'Italia - SINAGI
All'Associazione italiana editori - AIE
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
All'Associazione generale italiana dello spettacolo - AGIS
All'Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive - ANICA

Premessa.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, sono state dettate norme regolamentari per il riordino della disciplina delle opzioni e delle relative revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, in attuazione dell'art. 3, comma 137, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il riordino della disciplina si è conformato, in particolare, al criterio direttivo di unificazione dei termini e semplificazione delle modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle opzioni e delle relative revoche.

Ciò premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare all'attenzione degli uffici le principali innovazioni apportate alla materia, fornendo le conseguenti direttive in merito ai riflessi applicativi delle norme regolamentari in oggetto.

1. *Nuovo concetto di opzione.*

L'art. 1 del regolamento in esame indica le nuove modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili.

Deve evidenziarsi che con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione.

Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla forma1ità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori.

A tale riguardo, viene data esclusiva rilevanza al comportamento concreto del contribuente, precisando che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione

dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili e che la validità dell'opzione e della revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. Circa la decorrenza della concreta attuazione nell'ipotesi di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si fa rinvio ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 5.

È opportuno precisare che per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base, ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale.

Ad esempio, possono considerarsi comportamenti concludenti:

a) l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'I.V.A. con cadenza trimestrale anziché mensile, ovviamente con la maggiorazione degli interessi;

b) la gestione di più attività con contabilità separata e l'assolvimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 da parte di soggetti che esercitano più imprese o più attività;

c) in relazione all'opzione per la rinuncia al regime di esonero dagli adempimenti contabili, previsto per i produttori agricoli dall'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'istituzione dei registri I.V.A., la fatturazione delle operazioni effettuate, l'annotazione nei registri, il versamento dell'imposta e la presentazione della dichiarazione annuale;

d) in relazione all'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte delle imprese spettacolistiche, l'adempimento dell'obbligo di fatturazione (da cui le medesime imprese, in base al regime speciale previsto dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono esonerate, salvo che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie), l'istituzione del registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, l'annotazione su tale registro dei corrispettivi percepiti nei termini prescritti, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e connessi versamenti tenendo conto della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.;

e) in relazione all'opzione, da parte degli editori, per l'applicazione dell'I.V.A in base al numero delle copie vendute, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche con il metodo di calcolo della base imponibile in riferimento al numero delle copie effettivamente cedute nonché l'osservanza degli adempimenti previsti nell'ipotesi di applicazione dell'I.V.A. in base a tale sistema.

L'illustrato principio di carattere generale sulla rilevanza del comportamento concreto del contribuente non opera, tuttavia, nei confronti delle società controllate e controllanti per le quali, per la particolarità della fattispecie, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo, come previsto dall'art. 4 del regolamento in oggetto. In riferimento a queste ultime, si confermano, pertanto, la disciplina vigente e le disposizioni ministeriali finora emanate.

2. *Modalità e termini di comunicazione delle opzioni e delle revoche.*

L'art. 2 del decreto in argomento disciplina le modalità e i termini di comunicazione dell'opzione.

In armonia con il nuovo concetto di opzione, illustrato nel precedente paragrafo, che subordina la validità della stessa alla concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attività, anziché, come per il passato, alla preventiva comunicazione, la nuova disciplina prevede, come principio generale, che l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.

Si precisa che anche la revoca dell'opzione, la cui validità è basata, del pari, sulla concreta attuazione, deve essere formalmente comunicata con le medesime modalità previste per la comunicazione dell'opzione dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Pertanto, considerato che il regolamento in oggetto è entrato in vigore il 7 gennaio 1998 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1997), i soggetti che a decorrere dall'anno in corso esercitano l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione annuale I.V.A. 1998 ovvero nella dichiarazione unificata, se tenuti alla presentazione di quest'ultima, nel 1999.

In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ovvero nel caso di inizio di attività, qualora il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello naturale che prevedeva l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, la comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione I.V.A da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui è stata operata la scelta.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se un soggetto, già operante fino al 31 dicembre 1997 in un settore di attività il cui regime naturale prevedeva, fra l'altro, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione I.V.A., esercita l'opzione per il regime normale per l'anno

1998 adottando un comportamento concludente, questi deve darne comunicazione in sede di dichiarazione I.V.A. relativa al 1998, da presentare nell'anno 1999.

Si ritiene, relativamente a tale aspetto, di dover confermare l'orientamento espresso con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (paragrafi 6.8.2 e 8.4) circa le modalità di comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli esonerati e delle imprese spettacolistiche rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 34 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Peraltro, si ritiene opportuno precisare che, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, limitatamente ai casi in cui l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto (ad esempio, nell'ipotesi di opzione per la separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da parte di soggetti che esercitano esclusivamente attività esenti), l'opzione e la revoca dovranno essere comunicate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare, se sussisteva l'obbligo, la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata.

Come precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A. 1998 approvate con il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1998, in forza delle illustrate innovazioni al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO, relativo alle opzioni e revoche, alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui al predetto art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (modelli AA7/6 e AA9/6) ovvero con modalità diverse.

Le opzioni per le quali non fosse stata eventualmente prevista nel modello di dichiarazione I.V.A. '98 specifica casella, potranno essere comunicate ai sensi del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale.

Le varie opzioni previste da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto sono state riportate nella tavola sinottica allegata alla presente circolare.

3. *Sanzioni.*

Premesso, come già accennato, che la comunicazione riveste carattere esclusivanente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata, nell'ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell'opzione si applicano, a norma del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 in esame, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, che, a decorrere dal 1° aprile 1998, sono quelle stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma sanzionatrice va individuata nell'art. 8 del sopramenzionato decreto legislativo n. 471 del 1997 che prevede la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000 per le violazioni relative al contenuto ed alla documeutazione della dichiarazione, in quanto, nella fattispecie in esame, omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlli.

4. *Vincolo temporale di durata dell'opzione.*

Con l'art. 3 del regolamento in oggetto, sono stati fissati i termini minimi di validità delle opzioni, previsti allo scopo di evitare comportamenti elusivi connessi al ripristino immediato del particolare regime naturale applicabile, successivamente alla scelta operata per il regime ordinario.

I suddetti termini sono stati unificati, prevedendo che l'opzione vincola il contribuente per almeno un triennio nell'ipotesi di sistemi speciali di determinazione dell'imposta e per un anno nell'ipotesi di regimi meramente contabili.

Restano, comunque, salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative, quali il vincolo quinquennale di durata dell'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli e delle imprese spettacolistiche, previsto, in luogo del previgente vincolo triennale, dal 1° gennaio 1998, ai sensi degli articoli 34 e 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come novellati dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni.

I suddetti articoli hanno, inoltre, previsto che, nell'ipotesi in cui siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica di cui all'art. 19-*bis*-2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si fa comunque rinvio, per un quadro riepilogativo della durata minima delle varie opzioni, alla tavola sinottica in calce alla presente circolare.

Occorre precisare, infine, che, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

5. *Disciplina dei rapporti transitori.*

Si ribadisce che la nuova disciplina dell'opzione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 si applica dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e non può estendersi ai rapporti pregressi trattandosi di normativa a carattere sostanziale.

Il regolamento in oggetto non detta espressamente disposizioni transitorie.

Dal combinato disposto dei vari articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, si ricava che le opzioni relative a regimi di determinazione dell'imposta già esercitate dal contribuente per gli anni antecedenti il 1998, si considerano valide fino alla scadenza del vincolo temporale di permanenza nel regime scelto stabilito dalle norme vigenti al momento dell'esercizio dell'opzione.

In tali ipotesi, pertanto si ritiene che il contribuente non debba effettuare alcuna comunicazione, rimanendo vincolante la scelta già effettuata e comunicata preliminarmente all'ufficio secondo la previgente disciplina.

In merito alle opzioni relative a regimi meramente contabili, si fa rinvio a quanto precisato nel successivo paragrafo 6.

Occorre, comunque, tenere presente che, in base all'art. 1 del regolamento in oggetto, è consentita la variazione e la revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. La norma appare finalizzata all'intento di agevolare il contribuente consentendogli la possibilità di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l'arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto.

Quanto appena precisato è stato chiarito per soggetti che operano nei regimi speciali disciplinati dagli articoli 34 e 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella menzionata circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 ove, a seguito del mutamento della disciplina dettata per tali regimi speciali, esclusivamente per l'anno 1998, così come prescritto dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, è stata prevista la facoltà di revocare l'opzione di cui al comma 11 dell'art. 34 ed al comma 5 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in precedenza esercitata, anche se non sia ancora trascorso il previgente vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario prescelto.

In ogni caso, come già chiarito, coloro che intendessero mantenere la scelta a suo tempo effettuata per il regime ordinario con il vincolo triennale previsto dalle previgenti norme, nell'ipotesi di scadenza del suddetto vincolo dopo il 1° gennaio 1998, possono farlo senza dover effettuare alcuna comunicazione.

Relativamente al principio di carattere generale, che consente di variare la scelta operata in caso di modifica del sistema, si ritiene che la validità dell'opzione, in tale ipotesi, sia subordinata alla sua concreta attuazione a decorrere dalla modifica normativa che legittima la variazione della scelta, anche se nel corso dell'anno.

Infine, si evidenzia che, a scopo antielusivo, l'art. 1, comma 2, del regolamento in esame ha previsto che, in presenza di fusione o scissione di società, il regime di determinazione dell'imposta prescelto da ciascun soggetto continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

6. *Abrogazione di norme.*

È il caso di precisare che, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dall'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino con lo stesso incompatibili devono intendersi abrogate e sostituite con quelle dettate dal medesimo regolamento.

Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni di cui all'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, in quanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal regolamento in rassegna le suddette opzioni, riferendosi a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno.

Pertanto, si precisa che, se prima del 1998 è stata esercitata l'opzione per il regime di contabilità ordinaria e il 1998 costituisce un periodo compreso nel vincolo triennale precedentemente vigente (ad esempio opzione effettuata nel 1996, vincolante in base alla precedente normativa fino al 1998 compreso), i contribuenti non devono ritenersi obbligati alla permanenza nel regime contabile scelto fino all'esaurimento del triennio, bensì possono revocare già per l'anno 1998 l'opzione precedentemente espressa, barrando la relativa casella, purché abbiano tenuto la contabilità semplificata dall'inizio dell'anno.

7. *Soggetti con contabilità presso terzi di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

Con l'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è stata ripristinata la possibilità, per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, di far riferimento, ai fini delle liquidazioni periodiche I.V.A. con cadenza mensile, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente, come previsto dall'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che era stato soppresso dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

Al riguardo, si precisa che deve ritenersi corretto l'operato dei contribuenti i quali avessero applicato, senza soluzione di continuità, il metodo di calcolo di cui alla normativa appena menzionata dal 1° gennaio 1998, in base alle istruzioni allegate al modello di

I.V.A. relativa all'anno 1997. Infatti, pur essendo venuta meno la possibilità di esercitare tale facoltà a seguito dell'anzidetta soppressione dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la sopravvenuta disposizione recata dal comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998 ha previsto l'esercizio della facoltà medesima dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Naturalmente, per ragioni di equità, deve ritenersi consentita l'adozione del predetto metodo di liquidazione anche da parte di quei contribuenti che, operando nel rispetto della normativa esistente all'inizio del 1998, se ne siano avvalsi soltanto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto decreto n. 100 del 1998.

È il caso di precisare che, in conformità ai principi di carattere generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, ai fini della validità della scelta, rileva il comportamento in concreto esercitato, sia senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 1998, sia successivamente all'entrata in vigore del più volte menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998.

L'opzione effettuata deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. presentata successivamente alla scelta operata, mediante barratura della casella appositamente prevista al rigo VO 11.

8. *Soggetti di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

Ad integrazione di quanto già precisato nella presente circolare e delle istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, paragrafo 8.4, in riferimento al settore specifico delle attività spettacolistiche, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale per l'anno 1998 comunicata entro il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dalle disposizioni recate dal quinto comma dell'art. 74 nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 313 del 1997 (e cioè mediante l'utilizzo del modello AA7/6 e AA9/6) resta valida per almeno un quinquennio. In tal caso non è necessario che il contribuente effettui la comunicazione dell'opzione in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Inoltre, richiamando l'attenzione su quanto precisato nella citata circolare n. 328/E del 1997, si ribadisce che l'opzione, al fine di facilitare il necessario coordinamento degli uffici interessati, deve essere comunicata anche all'ufficio accertatore (SIAE) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende applicare l'I.V.A. nei modi ordinari.

Infine, per quanto riguarda gli effetti dell'opzione per il regime ordinario, nel ribadire l'orientamento espresso con la circolare n. 334/E del 28 dicembre 1995, si precisa che la stessa non può in alcun modo essere limitata né ad una singola manifestazione né, peraltro, ad una singola attività spettacolistica ma esplica comunque efficacia in relazione all'intera attività di spettacolo organizzata dall'impresa.

9. *Soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.*

Si ritiene opportuno precisare che i nuovi principi di carattere generale introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 si applicano anche in riferimento all'opzione per la determinazione forfetaria dell'I.V.A. e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco, alle quali la disciplina recata dalla legge n. 398 del 1991 è stata estesa con l'art. 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 147, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Per questi ultimi, la legge n. 398 del 1991 prevede espressamente che l'opzione per il regime forfetario opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata.

Tuttavia, anche la cennata disposizione della legge n. 398 del 1991, espressamente citata nel preambolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, deve ritenersi superata dalla nuova disciplina introdotta in forza della delegiferazione della materia.

Pertanto, anche per lo specifico settore in oggetto, l'opzione, esercitata con il comportamento concreto, ha effetto dall'inizio dell'anno o dell'attività.

Si fa presente, comunque, che, limitatamente all'anno in corso, restano salvi i comportamenti adottati dai soggetti di cui alla legge n. 398 del 1991, in conformità alle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A./98 relativa all'anno 1997, dove è stato precisato che l'opzione per la determinazione forfetaria dell'I.V.A. e del reddito ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio se permangono i presupposti di legge.

10. *Soggetti di cui al regime speciale dell'editoria.*

In merito al regime speciale I.V.A. per l'editoria, appare opportuna qualche precisazione, in relazione all'integrazione apportata dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, all'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

10.1. Le cessioni di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi.

Il citato decreto legislativo correttivo ha previsto che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli aventi una connessione funzionale con il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al competente ufficio I.V.A.

Pertanto, per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi, viene ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con la forfetizzazione della resa (nella misura prevista per il prodotto editoriale, ossia 53% per i libri e 60% per i giornali quotidiani ed i periodici, eccetto le pubblicazioni pornografiche) e si applica l'aliquota ridotta del 4% sul prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione, indipendentemente dal rapporto tra il suddetto prezzo e il costo del bene congiunto; invece, per quanto concerne le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o con altri beni non funzionalmente connessi, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 313 del 1997 e le istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997.

Al riguardo, si reputa necessario fare presente che la condizione della connessione funzionale può ritenersi soddisfatta solo se il bene congiunto costituisce un complemento illustrativo o didattico del prodotto editoriale, il quale pertanto deve avere per oggetto esclusivo o prevalente il contenuto del bene congiunto.

La dichiarazione attestante la connessione funzionale nei sensi sopraesposti, deve contenere gli elementi indicati nell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; nel caso di beni funzionalmente connessi a periodici, dovranno essere riportati anche gli estremi della registrazione ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata dagli editori prima della commercializzazione; possono essere considerate valide le dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in commercio, che si identifica nella data di copertina ovvero, in mancanza, nel momento in cui l'editore consegna il prodotto editoriale al distributore o al punto vendita.

10.2. La disciplina dei rapporti pregressi.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della decorrenza della richiamata disposizione integrativa, che si applica dal 1° gennaio 1998, appare opportuna qualche precisazione sull'esercizio dell'opzione per il sistema di applicazione dell'imposta in base alle copie vendute.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997 ha previsto che, nelle ipotesi di cessioni di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, l'I.V.A si applica obbligatoriamente in base alle copie vendute.

Nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, è stato precisato che, nell'ipotesi di pubblicazioni occasionalmente cedute con supporti integrativi o altri beni, si adottano entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta (in base alle copie vendute o con la resa forfetaria) in relazione alle singole copie abbinate o meno a supporti integrativi o altri beni, salvo opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute.

Con intento agevolativo di semplificazione, è stata prevista la facoltà di effettuare l'opzione per l'intera testata o titolo ovvero per il singolo numero.

Al riguardo, per le cessioni di prodotti editoriali effettuate dal 1° gennaio 1998 fino al 9 aprile 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, potrebbero essersi verificate le seguenti ipotesi:

1) sono state effettuate cessioni di pubblicazioni con supporti integrativi o altri beni poi rientranti, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo n. 56 del 1998, nella nozione di beni funzionalmente connessi.

In questo caso, si ritiene che l'editore possa riliquidare il tributo operando la variazione ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a condizione che produca la dichiarazione attestante la connessione funzionale relativa a tali cessioni entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1997. A tale riguardo è appena il caso di precisare che dalla riliquidazione del tributo potrebbe scaturire un debito di imposta (qualora la resa effettiva superi la percentuale di resa forfetaria prevista); in tale ipotesi, il relativo ammontare dovrà essere calcolato e versato, previa compensazione da parte dei soggetti ammessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1998;

2) sono state effettuate cessioni di pubblicazioni senza beni congiunti (per le quali poteva applicarsi la forfetizzazione della resa) e cessioni di pubblicazioni abbinate a supporti integrativi o altri beni, poi rientranti nella nozione di beni funzionalmente connessi; l'editore, peraltro, anziché adottare entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta, ha esercitato in concreto l'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute.

In questo caso, in conformità al principio di carattere generale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, che, come visto, prevede la possibilità di variazione dell'opzione e della revoca nell'ipotesi di modifiche del sistema in forza di successive disposizioni legislative, può ammettersi la possibilità di modifica della scelta operata.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

TAVOLA SINOTTICA DEI REGIMI OPZIONALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	REGIME OPZIONALE - DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA MINIMA
	A) OPZIONI AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	
Art. 33 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Contribuenti minori - Liquidazioni e versamenti trimestrali	1 anno
Art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Produttori agricoli - Rinuncia all'esonero dagli adempimenti	3 anni
Art. 34, comma 6, terzo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Produttori agricoli - Rinuncia all'esonero degli adempimenti	1 anno
Art. 34, comma 11, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Produttori agricoli - Determinazione dell'imposta nei modi ordinari	5 anni
Art. 36, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Esercizio di più attività - Tenuta della contabilità separata	3 anni
Art. 36-*bis* D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Regime di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti	3 anni
Art. 74, comma 1, lettera *c)* D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Editori - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	3 anni se esercitata per la testata o titolo (*N.B.* - se l'opzione è esercitata per il singolo numero, è vincolante per il numero stesso)
Art. 5, comma 2, D.M. 9 aprile 1993	Acquisti intracomunitari di prodotti editoriali - Applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1997, n. 427	3 anni
Art. 74, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Imprese esercenti spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici - Applicazione dell'imposta nei modi ordinari	5 anni
Art. 74, comma 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Raccoglitori e rivenditori dei beni di cui all'art. 74, comma 7, dotati di sede fissa con volume d'affari dell'anno precedente, superiore a 150 milioni - Applicazione dell'imposta nei modi ordinari	3 anni
Art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85	Cessioni di beni usati d'arte, d'antiquariato e da collezione - Applicazione del metodo ordinario del margine (o analitico)	3 anni
Art. 38, comma 6, lettera *c)* D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427	Acquisti intracomunitari - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia	3 anni
Art. 41, comma 1, lettera *b)*, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427	Cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato comunitario di destinazione dei beni	3 anni
Art. 27, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche mensili - Contabilità presso terzi	1 anno *N.B.* - Disposizione abrogata, dal 1° gennaio 1978 dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e reintrodotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, art. 1, comma 3
	B) OPZIONI AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	
Art. 18, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600	Imprese minori - Regime di contabilità ordinaria	1 anno
Art. 3, comma 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695	Esercenti arti e professioni di cui all'art. 49 del T.U.I.R. - Regime di contabilità ordinaria	1 anno
	C) OPZIONI AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. E DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	
Art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398	Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate - Regime di determinazione forfettaria dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della legge n. 398/1991	3 anni
Art. 3, comma 175, legge 23 dicembre 1996, n. 662	Contribuenti minimi - Applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari e della disciplina ordinaria delle imposte sui redditi	3 anni
Art. 78, comma 8, legge 30 dicembre 1991, n. 413	Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura - Applicazione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi nei modi ordinari	3 anni
Art. 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413	Soggetti esercenti attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 - Applicazione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi nei modi ordinari	3 anni

98A8319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo all'avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 23 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L - n. 277 del 10 ottobre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 22 del 20 marzo 1997.

98A8320

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto ministeriale 17 settembre 1998, vistato dalla ragioneria centrale il 18 settembre 1998, il dott. Lotito Luigi, nato a Frosinone il 16 aprile 1968, è riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

98A8344

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della Fondazione catanese per lo studio e la cura delle malattie neoplastiche del sangue, in Catania.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1998 sono state approvate le modificazioni allo statuto sociale della Fondazione catanese per lo studio e la cura delle malattie neoplastiche del sangue, con sede in Catania, deliberate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 maggio 1996.

98A8335

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 settembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1671,34
ECU	1940,34
Marco tedesco	988,12
Franco francese	294,68
Lira sterlina	2802,94
Fiorino olandese	876,24
Franco belga	47,900
Peseta spagnola	11,635
Corona danese	259,75
Lira irlandese	2470,44
Dracma greca	5,745
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1090,55
Yen giapponese	12,319
Franco svizzero	1197,92
Scellino austriaco	140,43
Corona norvegese	222,23
Corona svedese	211,15
Marco finlandese	324,51
Dollaro australiano	971,93

98A8407

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Ignazio di Antiochia, in Bologna

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia di S. Ignazio di Antiochia, in Bologna.

98A8321

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario della Madonna della Valle detto anche santuario dell'Assunta, in Vernante.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario della Madonna della Valle detto anche santuario dell'Assunta, con sede in Vernante (Cuneo).

98A8322

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Beato Cardinale Dusmet, in Misterbianco

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia Beato Cardinale Dusmet, con sede in Misterbianco, contrada Monte Palma (Catania).

98A8323

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa in Bologna della Congregazione delle figlie di S. Giuseppe, in Bologna.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Bologna della Congregazione delle figlie di S. Giuseppe, con sede in Bologna.

98A8324

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della misericordia, in Roma.

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della misericordia, con sede in Roma.

98A8325

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare delle cooperatrici oblate missionarie dell'Immacolata, in Roma.

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare delle cooperatrici oblate missionarie dell'Immacolata, con sede in Roma.

98A8326

Riconoscimento della personalità giuridica del seminario pontificio marchigiano Pio XI, in Ancona

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica del seminario pontificio marchigiano Pio XI, con sede in Ancona.

98A8327

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia dei Santi Monica e Agostino, in Bologna

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia dei Santi Monica e Agostino, con sede in Bologna.

98A8328

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare missionarie del Vangelo, in Palermo

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare missionarie del Vangelo, con sede in Palermo.

98A8329

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto religioso «Congregazione delle suore di Gesù Crocifisso missionarie francescane», in Bari-Palese.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto religioso «Congregazione delle suore di Gesù Crocifisso missionarie francescane», con sede in Bari-Palese.

98A8330

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia S. Carlo Borromeo, in Misterbianco

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia S. Carlo Borromeo, con sede in Misterbianco (Catania), contrada Serra-Poggio-Lupo.

98A8331

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Romite ordine S. Ambrogio ad Nemus, in Revello

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Romite ordine S. Ambrogio ad Nemus, con sede in Revello (Cuneo).

98A8332

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Maria di Chiaravalle, in Milano

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Maria di Chiaravalle, con sede in Milano.

98A8333

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia delle monache di Betlemme e dell'Assunzione della Vergine Maria, in Gubbio.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia delle monache di Betlemme e dell'Assunzione della Vergine Maria, con sede in Gubbio (Perugia), frazione Pisciano, località Monte Camporeggiano.

98A8334

165º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98 e n. 178/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10866** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FRANCOTTE» MOD. BEST QUALITY
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1086
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 5**

N. **10867** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: .260 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE TITOLARE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10868** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. P 08 (ARTIGLIERIA)
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 203
Lunghezza dell'arma: MM 326
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma viene realizzata utilizzando componenti di pistole costruite antecedentemente al 1946 dalle fabbriche DWM-ERFURT.

N. **10869** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.573/C/97 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAFARI ARMS» MOD. MATCHMASTER
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: VIGGIANI TOMMASO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 1**

N. **10870** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 92
Calibro: .44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10871** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274/C/89 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO STOCCHETTA» MOD. VALTRO 45
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 219
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VALTRO STROCCHETTA S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10872** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4581/C/81 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF HAMBRUSCH» MOD. 33
Calibro: 16/.222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe: **C 8**

N. **10873** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. JONES PATENT 1900
Calibro: .375 FLANGED N.E. 2" 1/2
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 710
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI CO»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte intercambiambili in cal. mm 8 × 57 JR lunghe mm 660.

N. **10874** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.357/C/92 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GAMO» MOD. R 77
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 64
Lunghezza dell'arma: MM 196
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA DALLA INDUSTRIES EL GAMO
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L.»
Classe: **C 10**
Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola e doppia azione a gas compresso CO2 «GAMO» mod. Combat R 77 cal. mm 4,5 (canna mm 64).

N. **10875** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. BRIGADIER 84
Calibro: MM 8 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 103
Lunghezza dell'arma: MM 185
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe: **C 14**

N. **10876** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. BRIGADIER 85
Calibro: MM 9 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 103
Lunghezza dell'arma: MM 185
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe: **C 14**

N. **10877** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610 CON FRENO DI BOCCA MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1130 CON FRENO DI BOCCA MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10878** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: MM 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610 CON FRENO DI BOCCA MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1130 CON FRENO DI BOCCA MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10879** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610 CON FRENO DI BOCCA MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1130 CON FRENO DI BOCCA MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10880** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD. ARO-TEK 27
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 102 (COMPRESI TAGLI/FORI EFFETTO COMPENSATIVO AROTEK)
Lunghezza dell'arma: MM 174
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**

N. **10881** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD ARMONY» MOD. V 10 ULTRA COMPACT (CARICATORE BIFILARE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**

N. **10882** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD ARMONY» MOD. V 10 ULTRA COMPACT (CARICATORE MONOFILARE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**

N. **10883** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. EXPLORER
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVIELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 6**

N. **10884** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. EXPLORER
Calibro: MM 6,5 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVIELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 6**

N. **10885** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. EXPLORER
Calibro: MM 6,5 × 68 S
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 6**

N. **10886** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. EXPLORER
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 6**

N. **10887** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. EXPLORER
Calibro: .264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 6**

N. **10888** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. EXPLORER
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 6**

N. **10889** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 STALLION S.A.
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 88,9
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. .357 Magnum.

N. **10890** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE
Calibro: .40-65
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812,8
Lunghezza dell'arma: MM 1204
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **10891** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE
Calibro: .45-70
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812,8
Lunghezza dell'arma: MM 1204
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **10892** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812,8
Lunghezza dell'arma: MM 1204
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **10893** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT CARBINE
Calibro: .45-120
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 711,2
Lunghezza dell'arma: MM 1102
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **10894** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE
Calibro: .45-120
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1153
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **10895** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE
Calibro: .45-120
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812,8
Lunghezza dell'arma: MM 1204
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **10896** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: MM 6 B.R NORMA
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI EDUARD & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: .243 Winchester; mm 7,5 × 55; .308 Winchester.

N. **10897** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» R93 TACTICAL
Calibro: MM 6 B.R. NORMA
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 645
Lunghezza dell'arma: MM 1060 CON FRENO DI BOCCA MM 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI EDUARD & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: .243 Winchester; mm 7,5 × 55; .308 Winchester.

N. **10898** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI EDUARD & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro mm 6 B.R. Norma, .243 Winchester; .308 Winchester.

N. **10899** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 645
Lunghezza dell'arma: MM 1060 CON FRENO DI BOCCA MM 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: mm 6 B.R. Norma, 243 Winchester; .308 Winchester.

N. **10900** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI EDUARD & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: mm 6 B.R. Norma, mm 7,5 × 55; .308 Winchester.

N. **10901** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 645
Lunghezza dell'arma: MM 1060 CON FRENO DI BOCCA MM 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: mm 6 B.R. Norma, mm 7,5 × 55; .308 Winchester.

N. **10902** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI EDUARD & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: mm 6 B.R. Norma, mm 7,5 × 55; .243 Winchester.

N. **10903** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R93 TACTICAL
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO ROTONDO SCANNELLATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 645
Lunghezza dell'arma: MM 1060 CON FRENO DI BOCCA MM 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro: mm 6 B.R. Norma, mm 7,5 × 55; .243 Winchester.

N. **10904** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE K 98
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10905** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE K 98
Calibro: .404 RIMLESS NITRO EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3 o 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10906** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10907** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10908** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm. 6,5 × 68 S (mm 650); .270 Weatherby Magnum (mm 659); .270 Winchester (mm 600); mm 7 Remington Magnum (mm 600); .300 Weatherby Magnum (mm 650).

N. **10909** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE

Calibro: .338 LAPUA MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1200

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .404 Rimless Nitro Express (mm 600), mm. 8 × 68 S (mm 650), .300 Winchester Magnum (mm 650), mm 7 Remington Magnum (mm 600), .300 Weatherby Magnum (mm 650).

N. **10910** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE

Calibro: .404 RIMLESS NITRO EXPRESS

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 8 × 68 S (mm 650), mm 8 × 68 S (mm 600), .300 Winchester Magnum (mm 650), .300 Weatherby Magnum (mm 650).

N. **10911** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: MM 6,5 × 55 SWEDISH

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1200

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .270 Winchester (mm 600), mm 7 × 64 (mm 600), .243 Winchester (mm 600), .240 Weatherby Magnum (mm 600), mm 6 × 62 Freres (mm 600).

N. **10912** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1200

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .25-06 Remington (mm 600), .270 Weatherby Magnum (mm 650), .257 Weatherby Magnum (mm 650), mm 6 × 62 Freres (mm 600), .300 Winchester Magnum (mm 600).

N. **10913** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: MM 7 × 64

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .25-06 Remington (mm 600), .270 Weatherby Magnum (mm 650), .257 Weatherby Magnum (mm 650), mm 6 × 62 Freres (mm 600), .300 Winchester Magnum (mm 600).

N. **10914** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: MM 8 × 68 S

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1200

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .25-06 Remington (mm 600), .270 Weatherby Magnum (mm 650), .257 Weatherby Magnum (mm 650), mm 6 × 62 Freres (mm 600), .300 Winchester Magnum (mm 600).

N. **10915** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: .222 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

N. **10916** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: .223 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

N. **10917** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: MM 6 × 62 FRERES

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1200

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6,5 68 S (mm 650), .270 Weatherby Magnum (mm 650), mm 7 Remington Magnum (mm 600), .300 Weatherby Magnum (mm 650), .270 Winchester (mm 600).

N. **10918** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S

Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili lunghe mm 600, nei seguenti calibri: .25-06 Remington, .270 Winchester, mm 6 × 62 Freres, .257 Weatherby Magnum, mm 7 Remington Magnum.

N. **10919** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: MM 5,6 × 57 R

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 990

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .270 Winchester (mm 600), .25-06 Remington (mm 600), mm 7 × 65 R (mm 600), mm 7 Remington Magnum (mm 600), mm 6 × 62 R Freres (mm 600).

N. **10920** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: MM 5,6 × 55 SWEDISH

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1090

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 550), mm 6 × 62 R Freres (mm 600), .257 Weatherby Magnum (mm 650), mm 7 × 65 R (mm 600), .243 Winchester (mm 600).

N. **10921** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: MM 8 × 57 JRS

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 550), mm 6 × 62 R Freres (mm 600), .25-06 Remington (mm 600), mm 7 × 65 R (mm 600), .243 Winchester (mm 600).

N. **10922** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: MM 8 × 68 S

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .257 Weatherby Magnum (mm 600), .25-06 Remington (mm 600), .222-250 Remington (mm 550), mm 7 Remington Magnum (mm 600), .270 Winchester (mm 600).

N. **10923** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: MM 8 × 68 S

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1090

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .243 Winchester (mm 600), mm 7 × 65 R (mm 600), mm 6,5 × 65 R (mm 600), mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 600), 6 × 62 R Freres (mm 600).

N. **10924** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .22-250 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres, mm 7 × 65 R, .270 Winchester, mm 7 Remington Magnum, mm 6,5 × 65 R.

N. **10925** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .222 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 990

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres, .25-06 Remington, .270 Winchester, mm 7 Remington Magnum, mm 7 × 65 R.

N. **10926** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .222 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .22-250 Remington (mm 550), mm 6 × 62 R Freres (mm 600), .25-06 Remington (mm 600), mm 7 × 65 R (mm 600), .270 Weatherby Magnum (mm 650).

N. **10927** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .225 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres, .270 Winchester, mm 7 Remington Magnum, .25-06 Remington, mm 8 × 68 S.

N. **10928** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .257 WHEATHERBY MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1090

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .270 Winchester (mm 600), mm 6 × 62 R Freres (mm 600), .243 Winchester (mm 600), mm 7 × 65 R (mm 600), mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 550).

N. **10929** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres (mm 600), .25-06 Remington (mm 600), mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 550), mm 7 × 65 R (mm 600), .243 Winchester (mm 600).

N. **10930** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS

Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 550), mm 6 × 62 R Freres (mm 600), .25-06 Remington (mm 600), mm 7 × 65 R (mm 600), .243 Winchester (mm 600).

N. **10931** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.357/C/92 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «GAMO» MOD. COMBAT R 77

Calibro: MM 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: MM 102

Lunghezza dell'arma: MM 245

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO (CO2)

Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA DALLA «INDUSTRIAS EL GAMO»

Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA «ADINOLFI S.R.L.»

Classe: **C 10**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **10932** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 STALLION S.A. TARGET (MIRA REGOLABILE)

Calibro: .38 SPECIAL

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 120,65

Lunghezza dell'arma: MM 254

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo e può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. .357 Magnum.

N. **10933** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 STALLION S.A. TARGET (MIRA REGOLABILE)

Calibro: .38 SPECIAL

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 139,7

Lunghezza dell'arma: MM 273

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo e può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. .357 Magnum.

N. **10934** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 STALLION S.A.

Calibro: .38 SPECIAL

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 120,65

Lunghezza dell'arma: MM 254

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo e può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. .357 Magnum.

N. **10935** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 31 luglio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 STALLION S.A.

Calibro: .38 SPECIAL

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 139,7

Lunghezza dell'arma: MM 273

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo e può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. .357 Magnum.

NOTE

Al n. 7019 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Roe Buck cal. .375 Holland & Holland Magnum (canne tondo coniche mm 600) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne express sovrapposte intercambiabili nei seguenti calibri: .300 Holland & Holland Magnum; .30-06 Springfield; mm 7 × 65 R; mm 8 × 57 JRS; mm 6,5 × 65 R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7038 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e sigolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Deer cal. 12/5,6 × 57 R (canne tondo coniche mm 650) à ineerita la seguente nota: l'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate nei seguenti calibri: 12/6,5 × 57 R (lunghe mm 600); 12/5,6 × 50 R Magnum (lunghe mm 500); 12/.25-06 Remington (lunghe mm 600); 12/.270 Winchester (lunghe mm 600); 12/7 × 65 R (lunghe mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7823 del Catalogo dove e iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Chamois cal. mm 5,6 × 57 R (canna mm 600) è inserita la seguente nota: l'anna può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres; mm 7 Remington Magnum; .25-06 Remington; .257 Weatherby Magnum; .270 Winchester.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7826 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Chamois cal. mm 5,6 × 50 R Magnum (canna mm 550) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres (lunga mm 600); mm 7 Remington Magnum (lunga mm 600); .25-06 Remington (lunga mm 600); .257 Weatherby Magnum (lunga mm 600); .270 Winchester (lunga mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 8808 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. Chamois cal. mm 6,5 × 65 R (canna mm 600) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 5,6 × 50 R Magnum (lunga mm 550); mm 6 × 62 R Freres (lunga mm 600); mm 7 Remington Magnum (lunga mm 600); mm 8 × 68 S (lunga mm 600); .25-06 Remington (lunga mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al 8898 del Catalogo dove è iscritta la pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «GUERINI A.» mod. P 92 cal. .222 Remington (canna mm 350) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili nei calibri: .22 L.R.; .22 Winchester Rimfire; .357 Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 4692 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «PIETRO BERETTA» mod. 98 F cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 125) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione prodotta dalla «JONATHAN ARTHUR CIENER INC.» (U.S.A.) in cal. .22 L.R. con caricatore da 10 e da 15 colpi.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Ai numeri 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6090, 6091, 6092, 6093, 7913, 7914, 8328, 8329, 8330, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 10111, 10112, 10113, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213 e 7214 è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche «VALTRO STOCCHETTA» e sulla stessa potrà apparire il marchio «VALTRO» o VS.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 6497 del Catalogo dove è iscritto il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «CARL GUSTAF» mod. Match cal. mm 6,5 × 55 (canna mm 720) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Match 63.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Ai numeri 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 7862, 7863, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569 è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche «BLASER/SAUER».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 1477 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «P. BERETTA» mod. 950 BS cal. mm 6,35 (canna mm 60) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 950 JETFIRE.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 1970 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «BERETTA» mod. 87 cal. .22 L.R. (canna mm 96) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 87 Cheetah.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 5585 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 81 F cal. mm 7,65 (canna mm 97) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 81 FS.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 5586 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 82 F cal mm 7,65 (canna mm 97) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 82 FS.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7917 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 8040 cal. .40 Smith & Wesson (canna mm 92) è inserita la seguente nota: L'arma può denominata anche mod. F-G Cougar.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7918 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 8000 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 92) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 8000 F-G Cougar.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7982 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 8040 D cal. .40 Smith & Wesson (canna mm 92) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 8040 D Cougar.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

Al n. 7983 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 8000 D cal. mm 9 × 21 I.MI. (canna mm 92) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 8000 D Cougar.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 1998.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 9953 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 12/5,6 × 50 R Magnum, leggasi: Calibro: 16/5,6 × 50 R Magnum.

Al n. 10848 Catalogo dove è scritto: Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 di canne intercambiabili giustapposte express nei calibri mm 9,3 × 74 R, .450-400 Magnum Nitro Express 3" 1/4, .375 Holland & Holland Magnum, .470 Nitro Express, leggasi: L'arma può essere corredata di n. 4 paia di canne intercambiabili giustapposte express nei calibri mm 9,3 × 74 R, .450-400 Magnum Nitro Express 3" 1/4, .375 Holland & Holland Magnum, .470 Nitro Express.

98A8237

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art.3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Palermo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifici disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (II corso di laurea in giurisprudenza):

un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare: N10X «Diritto amministrativo».

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare: F05X «Microbiologia e microbiologia clinica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8345

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia, sede di Torino, dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: E04B «Biologia molecolare»; disciplina: «biologia molecolare».

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio nazionale universitario, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A8336

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 25 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 1998». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1998).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «*FIPE* - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma», leggasi: «*FIDA* - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma».

98A8346

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.